



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

DECRETO

Il Giudice dott. _____,
designato alla trattazione della procedura iscritta al n. _____;

OSSERVA

_____ ha depositato, in data _____ domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3 L. 3/2012, corredata della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), nella persona del Gestore della crisi, Avv. _____

Dalla documentazione depositata emerge la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione:

- 1) Il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, non è soggetto fallibile. Lo stesso risulta gravato da una rilevante posizione passiva verso l'Erario e verso istituti di credito risalente nel tempo. Il _____, ad oggi consumatore, ha esposto debiti riferiti ad una precedente attività di impresa ormai cessata da diversi anni (ceduta a _____), di cui non si dispone di una contabilità ufficiale;
- 2) inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, il medesimo non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi, non ha mai subito, per cause allo stesso imputabile, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012, ha fornito tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale e non ha compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni da quanto emerge dall'attestazione depositata dall'Avv. _____
- 3) il ricorrente si trova, in stato di sovraindebitamento, come già evidenziato, in quanto, per aver tentato di proteggere la propria attività commerciale (tabaccheria), ha postposto il versamento di tributi, contributi e relative sanzioni, con ciò aggravando il proprio stato di debito;

4) l'esposizione debitoria, risulta essere di complessivi euro 440.743,68, per lo più nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione nonché degli Istituti di credito presso i quali nel tempo sono stati accesi un mutuo ipotecario e diversi finanziamenti;

5) il ricorrente è sovraindebitato ai sensi della legge 3/2012 e, come tale, presenta anche sotto il profilo oggettivo i presupposti di ammissibilità alla procedura di liquidazione;

6) sussiste, altresì, la competenza di codesto Tribunale, atteso che il ricorrente ha residenza nella provincia di ;

7) dalla relazione del O.C.C. emerge che le cause dell'indebitamento si devono ricondurre, fermo il peso degli impegni economici assunti nel 2008 per l'avviamento dell'attività, all'esigenza di dover percepire guadagni tali da mantenere sé e la propria famiglia (composta anche da un figlio piccolo), la propria attività, nonché di recuperare margini per pagare l'Erario. In assenza di una corretta gestione contabile, di programmazione finanziaria e pianificazione, il ricorrente è stato investito dal peso delle obbligazioni divenuto infine insostenibile. A ciò si aggiungono anche le ingenti perdite (circa euro 76.000) occasionate dalla truffa operata ai danni del da una cliente abituale della tabaccheria che, invero, hanno contribuito ad aggravare la posizione debitoria del ricorrente.

Ad oggi la fonte principale di sostentamento del signor risulta essere il contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansione di autista, stipulato con rapporto contrattuale da cui discende un compenso mensile netto di euro 1.700,00. La moglie, l' , può contribuire solo in parte al reddito familiare avendo a sua volta l'aggravio dell'esborso mensile del mutuo ipotecario dell'abitazione familiare e il rateo di un finanziamento contratto anch'esso per supportare il marito;

8) l'O.C.C. avv. l' all'esito della valutazione della documentazione allegata dal ricorrente nonché delle ulteriori verifiche effettuate ha attestato la fattibilità della liquidazione del patrimonio non ravvisando atti in frode o che comunque potrebbero arrecare danno ai creditori;

riservata ogni valutazione in ordine alla successiva esdebitazione del ricorrente va osservato quanto segue.

Giova rilevare che il legislatore - *de jure condito* (in considerazione della prospettata riforma ai sensi della legge delega n. 155/2017) - ha voluto - in assimilazione con l'istituto fallimentare - scindere i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità della esdebitazione, in modo che all'una non debba conseguire necessariamente l'altra (impregiudicata ogni valutazione *de iure condendo* sulla opportunità di consentire l'accesso volontario ad un istituto per poi negarne il fine ultimo all'esito).

La valutazione meritoria (contenuta nell'art. 14 *terdecies*), non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità - data esclusivamente dalla idoneità della documentazione prodotta alla ricostruzione compiuta della situazione economica patrimoniale del debitore (art. 14 *ter* comma 5) - ma recuperata quale presupposto per la concessione della esdebitazione, richiamando alla mente quanto già previsto dall'art. 142 *l.f.* e lasciando intendere che il giudice evocato dovrà effettuare una valutazione sulla quantità soddisfattiva dell'attività liquidatoria rispetto alla massa passiva, oltre che sulla diligenza dispiegata nel periodo di contrazione delle obbligazioni, sull'assenza di atti frodatori delle ragioni creditorie e sul comportamento tenuto durante la procedura liquidatoria.

In particolare va dato atto che il ricorrente prospetta di mettere a disposizione del creditori tutti i suoi beni costituiti da:

beni immobili:

- Piena proprietà dell'immobile sito in _____, censito al catasto fabbricati al foglio _____, rendita euro _____, sul quale gravano diverse pregiudizievoli.

Detto cespite immobiliare è stato valutato circa 90.000,00 euro sulla base dei dati Omi;

beni mobili registrati:

- Autovettura _____ valore di stima pari ad euro 2.300,00 (sottoposta a fermo amministrativo);

reddito da lavoro subordinato, decurtato di quanto necessario per il sostentamento personale e familiare (nei limiti di 1/5 della retribuzione), per il periodo di legge di 4 anni dalla domanda.

Alla luce delle considerazioni giuridiche che precedono il ricorso deve ritenersi ammissibile, impregiudicata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito della liquidazione.

Nella specie va tenuto inoltre in debito conto dell'indicazione delle somme necessarie al dignitoso sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare, pari ad euro 2.323,00 mensili.

Infine va precisato che le spese di procedura allo stato prudenzialmente indicate sono le seguenti:

- gli interessi maturati e maturandi sui predetti crediti, per la maggior parte di natura privilegiata;
- le spese di trascrizione del decreto di apertura della liquidazione;

- il compenso dei legali che assistono il ricorrente, Avv. Monica Pagano e Avv. Matteo Marini, indicato nella misura complessiva di euro _____, oneri e accessori inclusi;
- il compenso da corrispondere all'O.C.C., tenuto conto dei criteri e dei parametri previsti dagli artt. 15 e 16 del Decreto 24.09.2014 n. 202, pari ad euro _____, oneri e accessori e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Gestore e dall'Organismo, fondo spese di euro _____ per adempimenti pubblicitari, comunicativi, fiscali e procedurali inerenti alla procedura, nonché la liquidazione dei beni;
- il compenso del nominando liquidatore, quantificabile in circa la metà del compenso determinato per l'O.C.C., quindi pari alla quota di competenza del Gestore della Crisi.

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di _____.

NOMINA

quale liquidatore dei beni l'Avv. _____ con studio ad _____.

DISPONE

che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per estratto sul Registro delle Imprese e sul sito del Tribunale di Ancona omesse le indicazioni inerenti dati sensibili e che siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del decreto, per i beni immobili e per i beni mobili registrati (ove esistenti) a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;

ORDINA

la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

che il Liquidatore Giudiziale insti per la declaratoria di sospensione delle procedure esecutive, ove pendenti nei confronti del ricorrente,

FISSA

in euro 2.323,00 mensili il limite entro cui il debitore ha diritto a trattenere le relative somme prima della distribuzione ai creditori concorsuali.

Il GD